



Regolamento per il servizio di pronta disponibilità

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di svolgimento del servizio di pronta disponibilità presso l'ATS di Milano.

Art. 2 - Definizione

1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla pronta reperibilità dei dipendenti assegnati a strutture con attività continua e dall'obbligo dello stesso di raggiungere il luogo dell'intervento nel minor tempo possibile, nell'ambito dei piani annuali predisposti dall'Agenzia, per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica e all'organizzazione delle strutture.

2. Sulla base dei piani annuali sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti e i dipendenti in servizio presso le seguenti strutture, nel numero e nei profili professionali previsti dal CCNL e comunque necessari a garantire la funzionalità del servizio medesimo, e salvo i casi di cui all'art. 5:

-Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

-UOC Manutenzioni e Utilities

-UOC Sistemi Informativi Aziendali

-dal lunedì al venerdì dalle 16,00 alle 8,00 del giorno dopo

-il sabato, la domenica e festivi, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e dalle 20,00 alle ore 8,00 del giorno successivo.

Dipartimento veterinario e Sicurezza degli Alimenti di origine animale

-dal lunedì al venerdì dalle 17,00 alle 7,00 del giorno dopo

-il sabato, la domenica e festivi, dalle ore 7,00 alle ore 19,00 e dalle 19,00 alle ore 7,00 del giorno successivo.

2. Nel caso in cui il turno cada in un giorno festivo spetta, a richiesta, un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

3. Per particolari esigenze di servizio, anche connesse alla necessità di far fronte a situazioni di emergenza, possono essere previsti turni straordinari di pronta disponibilità, comunque non inferiori alle 4 ore.

Art. 3 - Piani annuali

1. L'Amministrazione predispone, annualmente, il piano annuale delle emergenze, in cui sono indicate le prestazioni da svolgere con immediatezza e, ove ricadenti fuori orario di servizio in pronta disponibilità, gli ambiti territoriali, i turni di pronta disponibilità, le specifiche modalità operative, e le figure professionali coinvolte.
2. I piani sono oggetto di concertazione con le OO.SS.

Art. 4 - Compensi

1. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità, di € 20,65, per ogni 12 ore, fatti salvi gli adeguamenti contrattuali e le rivalutazioni previste nei C.C.I.A.
2. Ai fini dell'erogazione delle indennità si applicano le specifiche disposizioni di cui al CCNL.

Art. 5 - Limitazioni e casi particolari

1. I dipendenti a tempo parziale orizzontale, limitatamente ai casi di carenza organica, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle Leggi 151/2001 e 104/1992, possono essere utilizzati per coprire i turni di pronta disponibilità in numero proporzionalmente ridotto in relazione all'orario di lavoro.
2. Di norma, non possono essere previsti più di 6 turni di pronta disponibilità al mese.


Art. 6 - Organizzazione

1. Le attività svolte durante il servizio di pronta disponibilità devono essere le stesse che sono espletate nella normale attività di servizio.
2. Con riferimento alla necessità di garantire l'immediatezza dell'intervento è data la possibilità di utilizzare il mezzo proprio evitando di passare dalla sede di servizio per recuperare il mezzo aziendale. In tal caso, ferme restando le coperture assicurative garantite al personale in servizio, le spese di viaggio saranno rimborsate tenendo conto della distanza tra la residenza o, in alternativa, tra la sede di assegnazione del reperibile e il luogo dell'intervento. L'opzione adottata sarà determinata in ragione della più breve tra le seguenti distanze:
 - residenza – luogo di intervento;
 - sede di servizio – luogo di intervento.
3. Lo straordinario in pronta disponibilità parte dal momento della chiamata di attivazione del servizio in pronta disponibilità.

Il Dirigente di Struttura è direttamente responsabile della corretta applicazione delle suddette norme.

Art. 7 - Periodo di riposo ex art. 7 D. lgs. 66/2003.

1. Le stesse ore lavorate, peraltro, sospendono e non interrompono il periodo di riposo, vista la deroga all'obbligo della sua consecutività che l'art. 7, comma 1, 2^a periodo del D.Lgs. n. 66/2003 prevede per le attività caratterizzate da regimi di reperibilità. Pertanto, al termine della prestazione lavorativa resa, non si dovrà riconoscere un altro periodo di riposo, bensì un numero di ore che, sommate a

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the right side, there is a large blue signature. Below it, there are several smaller black signatures and initials, including one that looks like 'la' and another that looks like 'S'. There are also some vertical lines and scribbles on the left side.


quelle fruite precedentemente alla chiamata, consenta il completamento delle 11 ore di riposo complessivo.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2018, compatibilmente con la turnazione già predisposta alla data di sottoscrizione del presente regolamento.

Milano, 17 GENNAIO 2018

La Delegazione di Parte Pubblica



Alberto Rossi
Saverio D'Amico
Giulio
Francesco Mignoli



La Delegazione di Parte Sindacale

CISL FP
FSI-OSSE Zeban
FIALS Anselmo Gioccu
FPCAL MILANO Pali